

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2207)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1975 (V. Stampato n. 3636)

presentato dal Ministro dell'Interno
(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1975*

**Norme sul trattamento economico di volo per il personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetti ai nuclei
elicotteri della protezione civile**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto ai nuclei elicotteri della protezione civile, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'indennità mensile di pilotaggio nelle misure stabilite nella tabella A.

Al personale del Corpo predetto, in possesso del brevetto di motorista di elicottero con obbligo di volo, compete, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla allegata tabella B.

Le indennità previste dai primi due comma sono pensionabili nelle misure stabilite, rispettivamente, dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Art. 2.

I brevetti di pilota o di motorista di elicottero sono conseguiti secondo le norme contenute nel codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni. I relativi corsi di istruzione possono essere frequentati presso una scuola dell'Aeronautica militare o presso una scuola civile abilitata.

Per i piloti che hanno conseguito il brevetto nella qualifica rispettivamente superiore a quella di ispettore o geometra, la misura della indennità di pilotaggio da corrispondere è determinata unicamente in base all'anzianità quale pilota.

Art. 3.

I piloti ed i motoristi hanno diritto a generi di conforto secondo le modalità che saranno determinate con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Le indennità previste nei precedenti articoli sono dovute, per intero, al personale in attività di volo con brevetto e licenza in corso di validità ai sensi delle vigenti norme.

In caso di accertata inidoneità al volo per infermità temporanee dipendenti da cause di servizio riconosciute a norma delle disposizioni vigenti, le indennità di pilotaggio o di volo spettano per intero per il primo anno.

Per il tempo successivo la continuazione della corresponsione delle indennità verrà di volta in volta determinata dal Ministro dell'interno in base alle risultanze degli accertamenti sanitari effettuati presso il competente Istituto di medicina legale dell'Aeronautica militare.

In caso di accertata inidoneità al volo per infermità temporanee non dipendenti da cause di servizio, al personale in servizio presso i nuclei elicotteri da oltre due anni compete la indennità di pilotaggio o di volo decurtata

di un terzo per i primi sei mesi e della metà per i sei mesi successivi.

Al personale in servizio da meno di due anni, le predette indennità sono decurtate di un terzo per i primi tre mesi e della metà nel trimestre successivo.

Le indennità di pilotaggio e di volo sono sospese al personale durante il periodo di tempo in cui lo stipendio è per esso ridotto o sospeso.

Art. 5.

All'onere complessivo di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1975, si provvede quanto a lire 100.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3006 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il detto anno e quanto a lire 100.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Norma transitoria).

Al personale indicato nel precedente articolo 1, già in servizio presso i nuclei elicotteri alla data di entrata in vigore della presente legge, viene riconosciuta l'anzianità di servizio quale pilota per gli effetti previsti dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Ai piloti viene riconosciuta l'anzianità di servizio quali piloti, ai fini pensionistici, a decorrere dal momento dell'ammissione ad una scuola di pilotaggio.

Per i motoristi l'anzianità di servizio, per gli effetti previsti dalla tabella B, allegata alla presente legge, decorre dal momento nel quale sono stati ammessi alla scuola che ha rilasciato l'attestato di idoneità, oppure dalla data di conseguimento del brevetto di motorista.

Ai motoristi viene riconosciuta l'anzianità di servizio ai fini pensionistici con le modalità di cui al comma precedente.

TABELLA A

INDENNITÀ MENSILE DI PILOTAGGIO PER PILOTI

QUALIFICA E ANZIANITÀ DI SERVIZIO DA PILOTA	MISURA MENSILE
—	—
Fino a 10 anni di servizio da pilota:	
geometra e perito, capo reparto e vice capo reparto	L. 93.000
capo squadra	» 85.000
Da 10 a 15 anni di servizio da pilota o personale avente qualifica di ispettore in prova, o geometra o perito all'ultima classe di stipendio:	
ispettore in prova, geometra o perito, capo reparto e vice capo reparto	L. 102.000
capo squadra	» 95.000
Da 15 a 20 anni di servizio da pilota o personale avente qualifica di ispettore o ispettore superiore o geometra o perito principale:	
ispettore, geometra o perito, capo reparto e vice capo reparto	L. 116.000
capo squadra	» 107.000
Da 20 a 25 anni di servizio da pilota o personale avente qualifica di ispettore capo o geometra o perito capo:	
ispettore, geometra o perito, capo reparto e vice capo reparto	L. 125.000
capo squadra	» 120.000
Con oltre 25 anni di servizio da pilota:	
ispettore, geometra o perito, capo reparto e vice capo reparto	L. 140.000
capo squadra	» 127.000

TABELLA B

INDENNITÀ DI VOLO DEI MOTORISTI
FACENTI PARTE DI EQUIPAGGI FISSI DI VOLO (a)

Ispettore capo, geometra o perito capo, geometra o perito principale	}	
Ispettore superiore, ispettore, geometra o perito	}	L. 70.000
Capi reparto e vice capi reparto	}	
Capi squadra	»	45.000
Vigili	»	35.000

Le indennità di cui sopra sono aumentate del dieci per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di servizio complessivamente prestato, e del venti per cento dopo il compimento del quarto triennio.

(a) Il numero massimo di motoristi facenti parte di equipaggi fissi di volo viene stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

TABELLA C

ALIQUOTA PENSIONABILE DELLE INDENNITÀ DI PILOTAGGIO
SPETTANTI AI PILOTI DI ELICOTTERO

Per il personale avente qualifica di ispettore capo, geometra o perito capo, l'aliquota pensionabile è data da tanti ventottesimi dei nove decimi dell'indennità di pilotaggio goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno per quanti sono gli anni di servizio prestato, con un massimo di venti ventottesimi.

Per il personale avente qualifica di ispettore superiore, geometra o perito principale e geometra alla terza classe di stipendio, l'aliquota pensionabile è data da tanti trentunesimi dei nove decimi dell'indennità di pilotaggio, goduta all'atto della cessazione dal servizio e calcolata ad anno per quanti sono gli anni di servizio prestato, con un massimo di venti trentunesimi.

Per il personale avente qualifica di geometra o perito alla prima e seconda classe di stipendio, l'aliquota pensionabile è data da tanti trentatreesimi dei nove decimi dell'indennità di pilotaggio goduta all'atto della cessazione dal servizio e calcolata ad anno per quanti sono gli anni di servizio prestato, con un massimo di venti trentatreesimi.

Per i capi reparto, vice capi reparto, capi squadra, l'aliquota pensionabile è data da tanti quarantacinquesimi dei nove decimi dell'indennità di pilotaggio goduta all'atto della cessazione dal servizio e calcolata ad anno per quanti sono gli anni di servizio prestato, con un massimo di venti quarantacinquesimi.

TABELLA D

ALIQUOTA PENSIONABILE DELLE INDENNITÀ DI VOLO
SPETTANTI AI MOTORISTI DI ELICOTTERO

a) Per il personale avente qualifica di ispettore capo, geometra o perito capo, l'aliquota pensionabile è data da tanti quarantesimi dei nove decimi dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio e calcolata ad anno per quanti sono gli anni di servizio prestati, con un massimo di ventinove quarantesimi.

b) Per il personale avente qualifica di ispettore superiore, ispettore, geometra o perito principale, geometra o perito, capo reparto, vice capo reparto, capo squadra e vigili, l'aliquota pensionabile è data da tanti quarantacinquesimi dei nove decimi dell'indennità di volo goduta all'atto della cessazione dal servizio e calcolata ad anno per quanti sono gli anni di servizio prestato con un massimo di venticinque quarantacinquesimi.